

N. 1833-956-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Relatore: D'AIMMO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

Presentato il 22 giugno 1984

Delega al Governo per la istituzione e la disciplina
del servizio di riscossione dei tributi

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FORMICA, COLUCCI, BORGOGGIO, PIRO,
SEPPIA, ALBERINI***Presentata il 1° dicembre 1983***Nuova disciplina dei servizi di riscossione
delle imposte dirette***Presentata alla Presidenza il 10 novembre 1984*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma tributaria, avviata con la legge delega del 9 ottobre 1971, n. 825, e realizzata con una serie di provvedimenti legislativi successivi e di decreti di attuazione, sconvolgendo il sistema dei tributi e modificandone sostanzialmente anche le modalità di prelievo con l'estensione ed il perfezionamento della ritenuta alla fonte e del versamento diretto, non poteva non incidere profondamente anche sul sistema dei servizi di riscossione basati, per il passato, sostanzialmente sulla riscossione per ruoli.

Parlamento e Governo decisero, però, di non modificare immediatamente il sistema esattoriale esistente e di consolidare prima il nuovo ordinamento tributario che si andava a definire.

Il sistema esattoriale venne, perciò, prorogato per un periodo transitorio ed il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, prevede la conferma degli esattori fino al 31 dicembre 1983.

Alcune sostanziali modifiche introdotte dal legislatore, durante il periodo transi-

torio, nel sistema dei pagamenti delle imposte, hanno prodotto notevoli variazioni nello spazio di operatività del sistema esattoriale. In particolare la legge 2 dicembre 1975, n. 576, istitutiva dell'autoliquidazione in sede bancaria dei contribuenti IRPEF, con versamento diretto alla tesoreria dello Stato, ha messo in discussione i motivi di mantenimento del sistema esattoriale togliendo, in diversi casi, l'equilibrio ai conti economici delle aziende esattoriali.

Per altri versi, però, la decisione di far confluire nelle esattorie le ritenute operate per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sullo stesso reddito, hanno prodotto un notevole aumento nella massa dei versamenti diretti, ammontanti nel 1981 a 24.000 miliardi di lire. Se si pensa che il compenso per tali operazioni di semplice sportello è stato fissato nel 60 per cento dell'aggio esattoriale, questo dà l'idea dei notevoli vantaggi, di una vera e propria rendita esattoriale, che ha fatto notevolmente lievitare i costi di tutto il sistema.

Sono nate di conseguenza alcune iniziative legislative di Governo, tendenti ad affrettare i tempi della riforma del sistema di riscossione, con anticipo rispetto ai termini di scadenza della proroga.

In particolare il 19 dicembre 1977 è stato presentato un disegno di legge (*Atto Camera n. 1945*) che prevedeva di attribuire all'amministrazione finanziaria la gestione diretta del servizio di riscossione delle imposte dirette. L'interruzione anticipata della settima legislatura ha fatto decadere il disegno di legge. Miglior sorte non ha avuto la successiva iniziativa legislativa del Governo del 28 febbraio 1980 (*Atto Camera n. 1447*) che confermava, in sostanza, la scelta della statalizzazione del servizio di riscossione.

L'occasione della presentazione dei due disegni di legge ricordati ha consentito, però, di aprire in Parlamento e nel paese un dibattito sulle scelte di fondo del nuovo sistema proposto, con una serie di critiche che questa Commissione ha raccolto a suo tempo, ed ha fatto proprie in sede di esame del disegno di legge n. 1447. Il Governo ha presentato nell'occasione un complesso di emendamenti tendenti a modificare il sistema esattoriale esistente, abbandonando la scelta della « statalizzazione » del servizio.

L'approfondimento degli aspetti più rilevanti della riforma effettuato in questi anni ha consentito in questa legislatura due nuove iniziative legislative: quella dei deputati Formica ed altri (*Atto Camera n. 956 del 1° dicembre 1983*) ed il disegno di legge d'iniziativa del Governo (*Atto Camera n. 1833 del 22 giugno 1984*). La proposta di legge (*Atto Camera n. 956*) sostanzialmente recupera il testo elaborato in Commissione nella passata legislatura con gli emendamenti allora recepiti. Il disegno del Governo ha assunto la veste di legge-delega, senz'altro strumento legislativo più idoneo a disciplinare la complessa materia.

Le linee direttrici della riforma definite nel disegno di legge risultano precise ed illuminanti. Non è molto facile imbattersi in un documento tanto essenziale e stringato per definire un sistema di interessi

tanto complessi come quelli della riscossione dei tributi. Il Governo, nella soluzione prospettata, è stato indubbiamente aiutato dall'esito del dibattito e delle indicazioni fornite in tutti questi anni in tutte le sedi istituzionali, politiche, sociali ed economiche.

La nuova disciplina punta a dare vita ad un assetto istituzionalmente innovatore rispetto al passato. Il tutto viene definito sostanzialmente con i primi due articoli del disegno di legge, che conviene seguire nella loro stesura per avere il quadro ordinato dei criteri essenziali della riforma proposta, nel modo più chiaro ed intellegibile possibile.

Con il primo articolo, oltre all'indicazione della delega al Governo, si prevede l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi di cui è titolare il Ministero delle finanze. A differenza delle soluzioni contenute nei precedenti disegni di legge tale servizio è previsto venga affidato con decreto ministeriale in concessione amministrativa a soggetti pubblici e privati aventi requisiti e caratteristiche soggettive definite, per ambiti territoriali abbastanza ampi, che coincidono, di norma, con il territorio di una provincia. È esplicita la rinuncia ad un sistema gestito direttamente dall'amministrazione finanziaria che allo stato non ha strutture organizzative ed efficienza funzionale per affrontare i complessi problemi di un sistema di riscossione.

Questa la prima scelta importante.

Il Ministro delle finanze di conseguenza, sul piano organizzatorio, istituirà, nel suo ambito, un apposito ufficio centrale. La materia della riscossione viene notevolmente ampliata con una concentrazione di tutte le imposte attualmente riscosse tramite esattorie, con l'aggiunta importante della riscossione coattiva in dipendenza di atto avente efficacia di titolo esecutivo, di tutti i tributi diversamente riscossi, comprese le pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio.

Alla materia potrà aggiungersi la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato dei contributi di previdenza e assi-

stenza obbligatoria delle gestioni artigiani e commercianti e del servizio dei contributi agricoli unificati, nonché di ogni altra entrata dello Stato e di altri enti pubblici. Presso il servizio, inoltre, possono essere versati, in alternativa rispetto al sistema bancario autorizzato, gli importi IRPEF, ILOR e IVA.

L'ambito territoriale della concessione, come si è detto, è, di norma, provinciale o interprovinciale, anche per territori non contigui, con unicità di gestione del servizio anche nel caso di territori provinciali plurimi e distinti. I motivi indicati per questa scelta sono di efficienza e di economicità. Questo della dimensione territoriale della concessione è uno dei punti più controversi per le reazioni che ha immediatamente provocato e non solo nel mondo degli esattori.

L'argomento ha richiesto approfondimenti e, con un emendamento presentato in Commissione Finanze e tesoro dallo stesso Governo, si è stabilito di rendere elastico il principio prevedendo la possibilità di deroga per ambiti a dimensione diversa da quella provinciale, purché si rispettino criteri di efficienza ed economicità.

I soggetti delle concessioni possono essere pubblici e privati, ma individuati in modo che diano garanzie di trasparenza, competenza e solidità patrimoniale.

Concessionari possono essere aziende e istituti di credito o loro speciali sezioni autonome, casse rurali e società per azioni: è prevista anche la partecipazione di persone fisiche con il vincolo, in questo ultimo caso, dell'autorizzazione ministeriale al trasferimento delle azioni; sono altresì previste società cooperative titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni. Il capitale sociale minimo prescritto, per motivi di cautela e per assicurare una adeguata garanzia patrimoniale, è di 1 miliardo. Il rapporto di concessione dovrà prevedere una serie di condizioni. Tra le più importanti, oltre alla disciplina delle procedure di conferimento delle concessioni, della durata decennale, della cauzione, vi sono quelle dell'applicazione del principio del non riscosso per riscosso per

tutti i tributi riscuotibili mediante ruoli, la riserva dell'Amministrazione finanziaria di emanare direttive, comprese quelle relative alla distribuzione territoriale degli uffici destinati all'accesso dei contribuenti, e l'obbligo per i concessionari di accollarsi il servizio di tesoreria degli enti locali, se richiesto, a condizioni eque.

Il sistema di controllo esercitato dall'amministrazione finanziaria, attraverso le procedure della concessione, della sospensione, della revoca e della decadenza, oltre che della vigilanza appare abbastanza articolato.

Il capitolo dei compensi risulta importante per capire il funzionamento del nuovo sistema. Non più l'aggio sulle riscossioni, indiscriminato e squilibrante, capace di creare rendite ingiustificate o difficoltà di gestione, specie per gli oneri connessi alle azioni coattive, ma un sistema articolato di compensi in relazione alle varie operazioni svolte dai concessionari, correlato ai costi medi delle stesse e secondo un principio di trasparenza.

Per i versamenti diretti è prevista una semplice commissione; per i pagamenti effettuati su ruoli un compenso in percentuale delle somme riscosse, entro i limiti di importi minimi e massimi, correlato ai costi medi previsti ed all'ammontare delle riscossioni; per le riscossioni coattive è previsto il rimborso delle spese delle procedure esecutive oltre ad un compenso percentuale sulle somme riscosse rapportato al volume complessivo delle riscossioni del concessionario.

Sui contribuenti gravano gli oneri delle spese e dei compensi aggiuntivi causati dalla loro inadempienza. Sullo Stato gravano le commissioni dovute ai concessionari sui versamenti diretti dei contribuenti ed il cinquanta per cento delle spese delle procedure esecutive rimaste infruttuose.

La gestione di questa complessa attività richiede un organismo tecnico collegiale con funzioni di amministrazione attiva, di controllo, di vigilanza e verifica che il disegno di legge individua in una Commissione centrale che opera secondo gli indirizzi del Ministero delle finanze.

I poteri di questa Commissione tecnica sono stati notevolmente ampliati rispetto alla proposta contenuta nel disegno di legge di Governo fino a farne l'organismo chiave nella gestione della riforma e del nuovo servizio di riscossione con poteri di vincolo (è richiesto il conforme parere su tutti gli atti di sua competenza) delle stesse competenze del Ministro.

L'articolo 2, nell'ambito della delega, stabilisce i criteri per disciplinare la cessazione del sistema esattoriale vigente; le norme per definire le posizioni debitorie degli esattori nei confronti dello Stato e degli altri enti, la sistemazione delle quote inesigibili, con l'assegnazione di speciali titoli di debito pubblico di durata decennale.

Il personale delle cessate esattorie è previsto venga utilizzato nella stessa regione da parte dei concessionari che succedono nel rapporto di lavoro, con il mantenimento della posizione giuridica e del trattamento economico dei lavoratori stessi, con esclusione dei pensionabili. Per favorire l'esodo dei lavoratori sono previsti particolari incentivi.

Una norma particolare prevede il diritto dei piccoli esattori o degli eredi succeduti nella gestione, persone fisiche, con aggi lordi non superiori a 50 milioni di lire, di essere assunti come dipendenti presso i nuovi concessionari.

L'articolo 3 prevede un tempo di sei mesi per l'emanazione dei decreti di at-

tuazione della delega aventi valore di legge.

L'articolo 4 adegua l'importo delle commissioni spettanti alle banche o ai concessionari per i versamenti diretti di alcune imposte e riduce la misura della penale allo 0,50 per cento se il mancato versamento è dovuto ad errore materiale.

L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria per i maggiori oneri dovuti alla elevazione delle commissioni di cui all'articolo 4, primo comma.

Il sistema di riscossione dei tributi che emerge dal complesso di norme contenute nel disegno di legge fin qui descritto è buono ed affronta e risolve numerosi problemi dando risposte equilibrate, facendo chiarezza dove c'era confusione ed equivoco. Con esso si realizza un modello che si prospetta abbastanza efficiente, adeguato al nuovo ordinamento tributario italiano, moderno e capace di seguire le evoluzioni nel tempo. La nuova struttura, per dimensioni, realizza buone economie di scala e può essere organizzata introducendo tutte le nuove tecniche di rilevazione, di informazione e trasmissione a distanza.

Con le osservazioni che precedono il relatore raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 1833 e propone all'Assemblea medesima di considerare assorbita la proposta di legge n. 956.

D'AIMMO, *Relatore.*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero delle finanze come Ufficio centrale alle dipendenze del Ministro, dovrà provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi;

2) il servizio potrà anche provvedere alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuate presso le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermo restando tale sistema di riscossione;

3) potrà inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato nonché di ogni altra entrata dello Stato e di altri enti pubblici;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) potrà inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, dei contributi di previdenza e assistenza obbligatorie delle gestioni artigiani e commercianti e del servizio dei contributi agricoli unificati nonché di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici;

4) sarà previsto l'affidamento in concessione amministrativa di durata decennale, disposta con decreto del Ministro delle finanze, della gestione del servizio in ambiti territoriali coincidenti con il territorio di una o più province, anche non contigue, determinati con decreto del Ministro delle finanze secondo criteri di efficienza ed economicità, tenuto anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso;

5) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente:

a) alle aziende e istituti di credito di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;

b) a speciali sezioni autonome delle predette aziende e istituti di credito;

c) a società per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio e costituite da soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche e il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;

6) la disciplina del rapporto di concessione dovrà in particolare prevedere:

a) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di ga-

4) sarà previsto l'affidamento in concessione amministrativa di durata decennale, disposta con decreto del Ministro delle finanze, della gestione del servizio in ambiti territoriali di norma coincidenti con il territorio di una o più province, anche non contigue, determinati con decreto del Ministro delle finanze secondo criteri di efficienza ed economicità, tenuto anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso;

5) *identico*:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) a società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni;

6) *identico*:

a) identica;

rantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti più idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicità della gestione;

b) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

c) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicità di gestione del servizio;

d) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari e l'attribuzione ai medesimi della qualità di agente della riscossione; nonché le norme concernenti i termini e le modalità di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici della gestione;

e) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a criteri di tempestività e speditezza.

f) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio secondo le direttive dell'Amministrazione finanziaria, anche per quanto attiene alla ubicazione e organizzazione degli uffici destinati all'accesso dei contribuenti nonché di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione;

g) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi della

b) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché il potere dell'amministrazione finanziaria di disporre cautelatamente, su conforme parere della Commissione prevista dal successivo punto 8), la sospensione dell'attività di gestione, quando nello svolgimento di essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali;

c) identica;

d) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i criteri per il suo periodico adeguamento, e l'attribuzione ai medesimi della qualità di agente della riscossione, nonché le norme concernenti i termini e le modalità di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici della gestione;

e) identica;

f) identica;

g) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi della

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare:

I) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse per i pagamenti spontanei dei contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro titolo esecutivo, determinato tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare globale di tali riscossioni;

III) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti con tabella approvata dal Ministro delle finanze;

IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di cui al numero I, dei compensi di cui al numero II nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonché del rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose e di quelle relative a crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri compensi, delle spese di esazione coattiva e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

V) la revisione biennale della misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in base a decreto del Ministro delle finanze,

gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere conforme della Commissione di cui al successivo numero 8:

I) *identico*;

II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro titolo esecutivo, determinato tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare globale di tali riscossioni;

III) *identico*;

IV) *identico*;

V) la revisione biennale della misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in base a decreto del Ministro delle finanze,

di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, su conforme parere della Commissione di cui al successivo numero 8;

7) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca e di decadenza della concessione;

8) sarà prevista l'istituzione di una Commissione da nominare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, presieduta da un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, e con la partecipazione di tre dirigenti del Ministero delle finanze e di un dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di tre esperti in economia aziendale, con il compito, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministero delle finanze, di:

a) individuare secondo i criteri di cui al n. 4) gli ambiti territoriali delle concessioni e proporre la determinazione e le eventuali modificazioni;

b) provvedere all'espletamento delle procedure di conferimento delle concessioni;

c) vigilare sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, proponendo gli opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle concessioni;

d) rilevare i costi delle diverse forme di riscossione e stabilire, anche ai fini della determinazione delle condizioni di conferimento delle concessioni, la misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi;

e) esprimere il parere previsto nel precedente numero 6, lettera g), numero V, e ogni altro parere richiesto dal Ministro delle finanze su questioni attinenti al servizio.

di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

7) *identico*;

8) *identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) esprimere il parere previsto nel precedente numero 6, lettera g), e ogni altro parere richiesto dal Ministro delle finanze su questioni attinenti al servizio.

Ai componenti della Commissione, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 2.

Nell'esercizio della delega di cui al precedente articolo saranno emanate norme per regolare la cessazione del sistema esattoriale, prevedendosi in particolare:

1) la definizione delle situazioni debitorie nei confronti dello Stato e degli altri enti impositori delle gestioni esattoriali e la sollecita liquidazione delle quote rimaste inesigibili anche mediante assegnazione di speciali titoli di debito pubblico di durata decennale e con un tasso di interesse non superiore a quello previsto per i buoni del Tesoro poliennali emessi nel medesimo anno;

2) la prosecuzione da parte dei concessionari delle riscossioni già affidate agli esattori qualora questi non intendano proseguirle direttamente e la facoltà dei concessionari di succedere nei rapporti di locazione di beni mobili e immobili inerenti alle gestioni esattoriali; nonché la sospensione per non oltre sei mesi dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione;

3) la liquidazione del consorzio nazionale obbligatorio tra esattori costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, e la costituzione di un consorzio obbligatorio tra i concessionari, per il conseguimento delle medesime finalità, al quale saranno devolute le attività e trasferito il personale, preservandone i diritti quesiti, del consorzio nazionale degli esattori, provvedendosi alla definizione dei diritti degli esattori ai sensi dell'articolo 25 del predetto decreto.

Identico.

ART. 2.

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) l'adeguamento del consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, per consentire il raggiungimento delle medesime finalità da esso perseguite, coerentemente alla nuova disciplina del servizio della riscossione, con le necessarie conseguenti modifiche del relativo statuto, nonché la definizione dei diritti degli esattori che non risultino concessionari in alcun ambito territoriale; la definizione avverrà secondo i criteri e le proporzioni previsti dal secondo comma dell'articolo 25 dello

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nell'esercizio della delega saranno rivedute le vigenti disposizioni sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate indicati ai numeri 1), 2) e 3) del precedente articolo e quelle relative ai servizi della riscossione al fine di coordinarle con le norme emanate in attuazione della delega contenuta nello stesso articolo e assicurare uniformità di procedure esecutive ispirate a criteri di semplicità e funzionalità.

Nell'esercizio della delega saranno inoltre emanate norme in favore del personale delle esattorie garantendo la prosecuzione dell'attività lavorativa e agevolando l'esodo volontario; in particolare sarà prevista:

a) la successione dei concessionari nei rapporti di lavoro subordinato del personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e le ricevitorie provinciali e risultava iscritto al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni e che alla data del conferimento della concessione non ha compiuto il cinquantesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non ha conseguito il diritto alla pensione di anzianità; al detto personale saranno in ogni caso garantite la posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita e la prestazione dell'attività lavorativa presso uffici siti nella stessa regione nella quale prestava precedentemente servizio;

stesso statuto in misura pari alle quote determinate, in favore di ciascun richiedente, da un collegio di tre arbitri nominati dal comitato nazionale dei delegati provinciali.

Identico.

Identico:

a) la successione dei concessionari nei rapporti di lavoro subordinato del personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e ricevitorie provinciali, nonché presso le sedi o direzione centrali delle stesse, e risultava iscritto al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e che alla data del conferimento della concessione non ha compiuto il cinquantesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non ha conseguito diritto a pensione; al detto personale saranno in ogni caso garantite la posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita e la prestazione dell'attività lavorativa presso uffici siti nell'ambito della provincia dell'esattoria di appartenenza. Le garanzie summenzionate si applicano anche nei confronti del personale ausiliario assunto anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento, nei confronti dei lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1983, purché in sostituzione di altri cessati dal servizio, e nei confronti del personale che, pur avendo raggiunto il cinquantesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le don-

b) l'assunzione da parte dei concessionari, dei titolari di esattoria da data anteriore al 31 dicembre 1980, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne facciano richiesta, a condizione che alla data del conferimento della concessione non abbiano compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non abbiano conseguito il diritto alla pensione di anzianità, sempreché nell'anno 1983 non siano stati percepiti aggi complessivamente superiori a venticinque milioni di lire;

c) il riconoscimento al personale che non intenda avvalersi delle norme emanate in applicazione delle disposizioni della lettera a) di un'anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio effettivo prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile o della maturazione del diritto a pensione, con divieto di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni.

Saranno infine emanate norme per estendere l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione e per l'opportuno coordinamento delle disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.

ART. 3.

Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro

ne o per gli uomini, abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;

b) l'assunzione, da parte dei concessionari, dei titolari di esattorie da data anteriore al 31 dicembre 1980 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dell'erede succeduto nella gestione, che ne facciano richiesta, a condizione che alla data del conferimento della concessione non abbiano compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non abbiano conseguito il diritto alla pensione di anzianità, sempreché nell'anno 1983 non siano stati percepiti aggi complessivamente superiori a cinquanta milioni di lire;

c) identica.

Identico.

ART. 3.

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 17, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che lo esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

ART. 4.

Gli importi minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate a norma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, sono elevati rispettivamente a lire tremiladuecento e a lire centomila.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente la misura delle predette commissioni sarà stabilita con i criteri e le modalità previsti per la determinazione della commissione di cui all'articolo 1, lettera g) n. I.

La misura della penale prevista nell'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e nel quinto comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è ridotta allo 0,50 per cento se il mancato versamento è dovuto ad errori materiali.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi nell'anno 1984, in lire 40 miliardi nell'anno 1985 e in lire 40 miliardi nell'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore ».

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 6.

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

N. 956

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la riscossione delle imposte sui redditi, escluse le riscossioni mediante ritenuta di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché la riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre somme che siano a tale data non riscosse dagli esattori per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di altri enti è affidata alle società di servizio per la riscossione dei tributi di cui al successivo articolo 2, le quali provvederanno al versamento alle Tesorerie provinciali dello Stato e ad altri enti impositori nei modi indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, ovvero in altre disposizioni di legge.

Alle stesse società può essere altresì affidata la riscossione di entrate dello Stato diverse da quelle indicate nel primo comma secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Il pagamento delle imposte e delle altre somme può essere effettuato dai contribuenti alle predette società direttamente ovvero per il tramite di aziende di credito o del servizio dei conti correnti postali.

I soggetti di cui al successivo articolo 2, secondo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, possono svolgere l'attività di riscossione di cui al presente articolo direttamente attraverso sezioni autonome. In tal caso, per questi soggetti, valgono le stesse norme previste per le società di servizio.

ART. 2.

Le società di servizio per la riscossione dei tributi devono essere costituite sotto forma di società per azioni con un capitale non inferiore a lire un miliardo.

Alla costituzione delle società possono partecipare esclusivamente:

a) gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale, le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di prima categoria;

b) le banche cooperative popolari e le casse rurali ed artigiane, costituite da almeno 10 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi un patrimonio (capitale più riserve non aventi specifica destinazione) non inferiore a lire trecento milioni;

c) le aziende di credito che alla data del 31 dicembre 1980 gestivano servizi esattoriali il cui capitale apparteneva alla stessa data per oltre la metà alle aziende di credito di cui alle precedenti lettere a) e b) ovvero agli enti di gestione delle partecipazioni statali di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1589;

d) le società per azioni, il cui capitale apparteneva ai soggetti indicati nelle lettere precedenti, che hanno per oggetto esclusivo la partecipazione nelle società di servizio per la riscossione dei tributi.

La sottoscrizione del capitale delle società di servizio per la riscossione dei tributi, anche in deroga a norme di legge e di statuto, deve essere preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia, conformemente alle direttive che verranno impartite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e il trasferimento delle azioni può avvenire soltanto a favore dei soggetti appartenenti alle categorie indicate nel secondo comma del presente articolo.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 1984, sarà approvato lo statuto tipo delle società di servizio per la riscossione dei tributi. Lo

statuto deve prevedere la partecipazione al collegio sindacale di almeno due membri nominati con decreto del Ministro delle finanze, di cui uno con funzione di presidente, nonché l'obbligo della certificazione dei bilanci da parte di una società di revisione iscritta all'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, con esclusione di quelle di cui al n. 5 del citato articolo 8.

La società di servizio per la riscossione dei tributi deve conferire al collettore dirigente l'incarico di rappresentarla nei giudizi inerenti la riscossione.

ART. 3.

Le società di servizio per la riscossione dei tributi sono iscritte in un albo istituito presso il Ministero delle finanze, la cui tenuta è affidata ad una Commissione composta:

1) dai direttori delle direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari e per la finanza locale;

2) da tre funzionari dell'amministrazione finanziaria centrale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente nominati con decreto del Ministro delle finanze;

3) da tre rappresentanti delle società di servizio per la riscossione dei tributi nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione delle stesse;

4) da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti dalle società di servizio per la riscossione dei tributi nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria.

La Commissione è presieduta dal più anziano in grado dei componenti indicati al numero 1) ed è assistita da un segretario scelto fra i funzionari dell'amministrazione finanziaria centrale. I membri di cui ai numeri 2) e 3) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Alla Commissione è altresì affidata la tenuta dell'albo dei collettori.

La Commissione si pronuncia sulle domande di iscrizione, sulla cancellazione e sulle altre questioni inerenti alla tenuta degli albi. Le adunanze sono tenute con la presenza della maggioranza dei membri e le pronunce sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità di funzionamento della Commissione.

Le società per le quali sono venuti meno i requisiti indicati all'articolo 2 ovvero sono accertate gravi irregolarità nell'espletamento dei servizi sono cancellate dall'albo.

L'iscrizione agli albi non è soggetta a tassa di concessione governativa.

ART. 4.

Le esattorie che alla data di entrata in vigore della presente legge erano gestite dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma dell'articolo 2 ovvero da società per azioni il cui capitale appartiene in tutto o in parte agli stessi soggetti, sono conferite alla società di servizio per la riscossione dagli stessi costituita che sia iscritta all'albo, salvo che essi intendano cessare ogni gestione di servizio esattoriale. Se i soggetti che gestivano più esattorie partecipano a più società di servizio per la riscossione, ciascuna di queste deve indicare quali esattorie richieda in conferimento, in modo che tutte le esattorie gestite precedentemente risultino conferite. Eventuali future rinunce alla partecipazione in una o più società comportano decadenza del soggetto interessato dalla facoltà di partecipare a tutte le società per la riscossione.

Le esattorie non conferite ai sensi del comma precedente sono conferite alla società che ne fa richiesta. Qualora più società facciano richiesta, le esattorie aventi sedi nei capoluoghi di provincia sono

conferite alle società richiedenti i cui partecipanti nell'ambito della stessa provincia gestivano esattorie aventi in carico nell'ultimo triennio il maggior numero di ruoli e di versamenti diretti. Se nessun partecipante alle società richiedenti ha gestito esattorie nell'ambito della stessa provincia per il conferimento si tiene conto del maggior carico nell'ultimo triennio delle esattorie gestite in altra provincia o — in difetto — del maggior capitale sociale. Le esattorie aventi sede negli altri comuni della stessa provincia sono conferite alla società che ottiene in conferimento l'esattoria con sede nel capoluogo.

ART. 5.

Per la gestione delle esattorie non conferite ai sensi del precedente articolo devono essere costituite una o più società per la riscossione dei tributi.

A tali società partecipano le società di servizio della riscossione dei tributi alle quali sono state conferite esattorie in proporzione al numero dei ruoli e dei versamenti diretti in carico, nell'ultimo triennio, alle esattorie nelle quali sono subentrate. Il capitale delle società è determinato dalla Commissione di cui all'articolo 3.

ART. 6.

Il subentro nella gestione delle esattorie è subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 3 ed ha effetto dalla data di tale autorizzazione. La società cessionaria risponde di tutti i debiti derivanti dalla gestione della società cedente, anche se accertati dopo la data di concessione dell'autorizzazione stessa.

ART. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, è costituito un consorzio nazio-

nale obbligatorio tra le società di servizio per la riscossione dei tributi di cui agli articoli 4 e 5, al fine di coordinare l'attività dei soggetti partecipanti e di svolgere tutti i servizi che gli verranno affidati. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto del Consorzio.

Il Ministro delle finanze può affidare al Consorzio lavori e servizi attinenti alla riscossione dei tributi. Alla concessione ed all'approvazione delle relative convenzioni provvede con proprio decreto il Ministro delle finanze.

Il Consorzio, inoltre, può espletare altri lavori, compatibili con la sua funzione specifica, che potranno essere richiesti da enti o da privati.

Il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli ed il Consorzio regionale volontario per la meccanizzazione dei ruoli in Sicilia sono posti in liquidazione a far data 31 dicembre 1984.

Per il Consorzio nazionale obbligatorio si applicano le disposizioni dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141.

Il personale dei Consorzi di cui ai precedenti commi è assunto dal Consorzio nazionale obbligatorio tra le società di servizio per la riscossione. Esso conserva i diritti conseguenti all'anzianità maturata alla data di messa in liquidazione, nonché il trattamento normativo ed economico.

ART. 8.

Il servizio della riscossione è soggetto alla vigilanza della Commissione di cui all'articolo 3 e dell'Intendente di finanza i quali, anche su segnalazione degli enti creditori, possono disporre le occorrenti verifiche.

Le ispezioni e verifiche sull'andamento della gestione e dei servizi esattoriali sono eseguite dal servizio centrale degli ispettori tributari, dagli ispettori compartimentali delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari. In caso di ritardo nell'esecuzione dei versa-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

menti prescritti dagli articoli 63, 108 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, possono essere effettuate verifiche di cassa.

Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente gli ispettorati compartimentali effettuano periodicamente verifiche ordinarie sull'andamento delle esattorie.

In caso di omissione di atti obbligatori per legge, l'Intendente di finanza può disporre il compimento a mezzo di appositi commissari e a spese del soggetto inadempiente.

I soggetti cui è conferito il servizio della riscossione, nell'esercizio delle loro funzioni, devono attenersi alle istruzioni impartite e fornire le notizie e i dati statistici richiesti dalla Commissione di cui all'articolo 3.

ART. 9.

A garanzia del versamento delle somme riscosse sia per ruolo che per versamento diretto nonché degli altri obblighi derivanti dal conferimento e dalla gestione delle esattorie deve essere prestata dall'esattore o da altri per lui una cauzione, anche mediante fideiussione bancaria, rapportata ad un quarto dell'importo complessivo delle rate dei tributi iscritti a ruolo, scadute nell'anno precedente a quello del conferimento, e delle entrate patrimoniali riscosse nello stesso periodo.

La misura della cauzione, di cui al comma precedente, è determinata dall'Intendente di finanza.

ART. 10.

Il conferimento delle esattorie, di cui agli articoli 4 e 5, è condizionato dall'impegno esplicito, assunto nell'atto di concessione da parte delle società di servizio della riscossione dei tributi, di mantenere in servizio, senza soluzione di continuità, salvi in ogni caso i diritti connessi al precedente rapporto di lavoro, i lavo-

ratori esattoriali dipendenti dalle esattorie, per le quali è stata presentata la domanda di conferimento, o delle sedi o direzioni centrali delle stesse, alla data del 31 dicembre 1982, purché gli stessi risultino iscritti, almeno dalla data suddetta, all'apposito fondo di previdenza istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e il personale ausiliario assunto anteriormente al 31 dicembre 1982 in conformità alle norme di legge sul collocamento.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1982 purché in sostituzione di altri cessati dal servizio.

I dipendenti dalle ricevitorie provinciali, iscritti al fondo di previdenza di cui al primo comma del presente articolo, dal 31 dicembre 1982, sono mantenuti in servizio dalla società di riscossione dei tributi costituita con la partecipazione delle aziende di credito che gestivano le ricevitorie provinciali. Negli altri casi, tali dipendenti dovranno essere assunti dalla società di riscossione dei tributi che sarà autorizzata ad operare nel capoluogo di provincia.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori che, alla data di cui al primo comma, sono in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia o comunque hanno superato il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Sarà garantito - su domanda - l'inserimento presso la società di servizio o le sezioni autonome per la riscossione dei tributi anche all'esattore persona fisica in carica alla data del 31 dicembre 1984, purché sia titolare di esattoria da una data anteriore al 1° gennaio 1980, ovvero all'erede succeduto nella gestione; saranno tuttavia esclusi i titolari di una o più esattorie, i quali, nell'anno 1983, abbiano percepito complessivamente un'entrata d'aggio superiore a venticinque milioni di lire.

La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata alla società

di servizio o alla sezione autonoma per la riscossione dei tributi, che subentra all'esattore stesso, entro sessanta giorni dalla data di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 6 della presente legge.

All'atto dell'inserimento, all'esattore saranno attribuite la categoria di qualifica previste dalle norme del contratto di categoria, tenendo conto del titolo di studio allo stesso richiesto al momento del conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

Qualora in seguito all'entrata in vigore della presente legge il personale in forza presso le società di servizio della riscossione dei tributi risultasse eccedente rispetto a quello il cui costo viene rimborsato in base all'applicazione della funzione di costo *standard* alle singole aziende, e ove le attività svolte per conto di enti diversi dal Ministero delle finanze risultassero insufficienti ai fini del pieno utilizzo del personale, i soggetti che partecipano alla costituzione delle società esattoriali sono tenuti ad accordarsi per procedere all'assorbimento, nell'ambito della provincia dell'esattoria di provenienza e comunque nell'ambito di 50 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore interessato, del personale eccedente entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo il piano concordato con la Commissione di cui all'articolo 12 e sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Per lo stesso periodo è previsto il rimborso del costo relativo al personale eccedente. L'entità di tale rimborso per ciascun anno e per ogni azienda esattoriale viene stabilita entro l'anno precedente dalla Commissione di cui all'articolo 12 e non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del costo *standard*.

ART. 11.

A ciascuna società di servizio per la riscossione dei tributi è riconosciuto il rimborso del costo medio unitario annuo normale di ciascuna operazione di riscossione effettuata nell'anno per conto del

Ministero delle finanze. Alle società è altresì attribuito un compenso in misura fissa per ciascun tipo di operazione ed uguale per tutte le società.

I costi medi unitari normali di ciascun tipo di operazione di riscossione sono determinati con riferimento alle dimensioni aziendali, alla localizzazione geografica, alla composizione dei ruoli e dei versamenti diretti, ai rischi di morosità e di inesigibilità ed agli altri parametri oggettivi propri delle gestioni di riscossione.

Alla determinazione dei costi e dei compensi di cui ai commi precedenti provvede la Commissione di cui al successivo articolo 12.

ART. 12.

La Commissione per la determinazione dei costi e dei compensi di cui all'articolo precedente è composta dai direttori generali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e dei servizi della finanza locale e da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle finanze tra esperti in economia aziendale estranei all'Amministrazione finanziaria.

La Commissione, che è presieduta dal Ministro delle finanze, è assistita da una segreteria tecnica formata da funzionari ed impiegati dell'Amministrazione centrale nominati con decreto del Ministro delle finanze. Gli esperti di economia aziendale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Agli stessi è attribuito un compenso nella misura corrente per il settore privato.

La Commissione acquisisce elementi di informazione presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e le società di servizio della riscossione e può avvalersi della consulenza di imprese ed organizzazioni indipendenti, specializzate in analisi di costi aziendali, e del Consorzio nazionale obbligatorio di cui all'articolo 7.

I criteri per la determinazione di costi medi unitari annui e dei compensi sono stabiliti con decreto motivato del Mini-

stro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno efficacia per cinque anni. Tuttavia in relazione a variazioni oggettivamente accertate nella struttura e nei livelli dei costi delle società di servizio della riscossione il Ministro delle finanze con decreto può, previo parere della Commissione di cui al primo comma, provvedere all'aggiornamento annuale dei criteri stessi.

Decorso il termine utile per il pagamento, il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte la rata di imposta, è obbligato a corrispondere, sulla somma non pagata, l'indennità di mora nella misura del 20 per cento in ragione d'anno.

Con apposito decreto ministeriale si provvederà all'adeguamento dei compensi per gli atti esecutivi di cui al decreto ministeriale 6 novembre 1954.

La prima determinazione dei costi e dei compensi deve essere effettuata entro il 30 giugno 1984. La Commissione è tenuta ad avvalersi di una o più imprese od organizzazioni specializzate in analisi di costi aziendali che definiscono e quantificano i parametri rilevanti. La Commissione stabilisce i valori definitivi dei parametri rilevanti tenendo presenti i risultati delle indagini effettuate dalle imprese ed organizzazioni e motivando eventuali modifiche. Per i primi due esercizi la determinazione dei compensi è provvisoria. La Commissione, sulla base delle risultanze dei bilanci approvati e delle indagini delle imprese ed organizzazioni di cui al comma precedente provvede alla determinaione dei compensi definitivi.

ART. 13.

In caso di conferimento alle società di servizio per la riscossione dei tributi di beni adibiti, alla data del 31 dicembre 1984, alle gestioni esattoriali si applica, agli effetti delle imposte sui redditi, la disciplina stabilita dal primo comma dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, quella stabilita per le fusioni dall'ar-

articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni.

Gli atti costitutivi ed i successivi aumenti di capitale delle società di cui all'articolo 2 sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di lire centomila.

ART. 14.

La riscossione mediante versamento diretto all'esattore e i contratti esattoriali cessano il 31 dicembre 1984. Con la stessa data cessano anche la riscossione mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato prevista dall'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché i versamenti agli uffici provinciali IVA di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo Stato e gli altri enti impositori o creditori cessano al 31 luglio dello stesso anno di formare ruoli di qualsiasi specie costituenti carico di riscossione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 603.

Si applica anche ai ruoli di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consegnati dopo il 1° gennaio 1984, la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto medesimo, nel testo sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920.

La rateazione di imposte iscritte a ruolo prevista dagli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non può protrarsi oltre la rata di novembre 1984.

Con effetto dalla stessa data cessano i contratti di conferimento delle ricevitorie provinciali. È soppresso il titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, contenente il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

ART. 15.

Alla riscossione dei residui crediti delle esattorie precedentemente gestite dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 2 provvedono le società di servizio della riscossione dagli stessi costituite nei termini e con le modalità previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

La riscossione di tutti i residui crediti dei cessati esattori, esclusi i soggetti di cui al primo comma, è affidata dall'Amministrazione finanziaria dello Stato e dagli altri enti impositori o creditori alle società di servizio per la riscossione dei tributi. Con decreto del Ministro delle finanze saranno regolate le modalità della formazione e consegna al prefetto degli elenchi residui nonché degli atti e dei documenti relativi alle procedure compiute o in corso. Gli elenchi sono formati a cura e spese dei cessati esattori entro tre mesi dalla data della loro cessazione. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze fisserà le modalità per la consegna degli elenchi alle società di servizio per la prosecuzione della riscossione anche coattiva, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Per la riscossione delle somme risultanti negli elenchi di cui al comma precedente le società di servizio per la riscossione acquistano di diritto la titolarità dei rapporti attivi e passivi tra il cessato esattore e i contribuenti e gli altri obbligati.

Restano fermi in ogni caso gli effetti sostanziali e processuali degli atti compiuti dai cessati esattori. I termini relativi e quelli fissati per le procedure della riscossione coattiva, pendenti alla data di cessazione dei contratti esattoriali, sono interrotti dal giorno successivo e riprendono a decorrere dalla data della consegna degli elenchi previsti al precedente comma.

Lo Stato e gli altri enti impositori o creditori verseranno ai cessati esattori,

esclusi i soggetti di cui al primo comma, l'importo dei residui di cui all'elenco ivi previsto relativi ad imposte e somme iscritte in ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso in due rate uguali entro dodici e ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'elenco medesimo, al netto delle corrispondenti quote di tolleranze e sgravi provvisori concessi. Delle imposte e somme risultanti dall'elenco medesimo, iscritte in ruoli senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, sarà dato discarico all'atto del versamento della prima rata.

Le norme del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, sul rimborso e sul discarico delle quote inesigibili, si applicano anche alle quote incluse nell'elenco di cui al secondo comma per le quali la relativa domanda di rimborso o discarico non poteva essere presentata, limitatamente all'esame di regolarità degli atti e delle procedure compiute o che si dovevano compiere entro la data di cessazione dei contratti esattoriali.

ART. 16.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 novembre 1984 con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro e sentito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, norme al fine di coordinare con le disposizioni della presente legge le norme vigenti delle leggi sulla riscossione delle imposte e sui relativi servizi, modificandole ed integrandole, se necessario, per assicurare la massima rispondenza delle procedure di riscossione anche coattiva e degli organi ad essa addetti a criteri di semplificazione, di maggiore economicità e comodità di pagamento con di-

sciplina per quanto possibile uniforme per tutte le entrate anche non tributarie dello Stato e le entrate contributive degli enti attualmente obbligati o autorizzati ad avvalersi degli esattori.

ART. 17.

E abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quelle previste dalla presente legge.